



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

23/2017 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **i tesserati:**
- **Sig. BICELLARI STEFANO,** [REDACTED] **tesserato Fibis n.**
FB02A428;
- **Sig. FRANCO BENCIVINNI,** [REDACTED] **tesserato FIBIS n.**
FB12A571;
- **Sig. GIANLUCA BURCHIELLI,** [REDACTED] **tesserato FIBIS n.**
FB44A271;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e 11 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 21.08.2017 proveniente da FIBIS Toscana.

All'udienza del 20 dicembre 2017 nessuno è comparso, tutti hanno fatto pervenire memorie.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e, riqualificato l'art. 11 del vecchio regolamento nel nuovo art. 8 Reg. Giustizia FIBIS, chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Agli stessi viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano espressi giudizi offensivi nei confronti della Federazione e dei suoi Dirigenti.

D'altronde i tesserati, attraverso una memoria che hanno fatto pervenire al Tribunale, hanno ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per quanto scritto.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che la sanzione richiesta dalla Procura Federale può essere ridotta grazie riconoscimento delle attenuanti ex art. 33, comma 2, Regolamento di Giustizia, alla luce dell'ammissione di responsabilità e del corretto comportamento processuale.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **agli incolpati BURCHIELLI GIANLUCA, BENCIVINNI FRANCO e BICELLARI STEFANO, in atti meglio generalizzati, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 20 dicembre 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo



I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri



Avv. Antonio Materia





FIBIS



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE DEFERIMENTO

Procedimento n. 23/2017 R.G. Procura Federale Fibis.

Nei confronti dei tesserati:

Signor Stefano Bicellari [REDACTED]

Signor Franco Bencivinni [REDACTED]

Signor Gianluca Burchielli [REDACTED]

Il Procuratore Federale,

letto l'esposto d.d. 21/8/17 proveniente da Fibis Toscana concernente messaggi post face book diffamatori e lesivi della reputazione della dirigenza federale e dell'immagine della Fibis, comunicazioni pubbliche del 7/8 agosto c.a., in specie:

Bicellari Stefano postava i seguenti contenuti: "...non cambierà niente anche loro sono come i nostri politici, quando hanno riempito le proprie tasche ci vanno un pezzo nel culo non mi vergogno affatto";

Bencivinni Franco così postava: "...con questa mafia andrà molto avanti il biliardo....grazie a loro", "..non penso proprio...tutta mafia...";

Burchielli Gianluca così postava: "...non fai l'errore di discutere con menti del genere e soprattutto con persone in mala fede ...è tutta una pagliacciata a me da noia solo essere preso per il culo da personaggi del genere poi con la tessera di master mi ci pulisco il culo..", "..fanno schifo...", "cosa cambia chi è è il sistema che è marcio..."; frasi tutte collegabili all'organizzazione agonistica federale secondo il tenore del contesto complessivo in sono avvenute le conversazione telematiche;

rilevato che la documentazione acquisita consente di ritenere integrata, da parte dei tesserati sopra generalizzati, la violazione di cui all'art. 8 reg. giustizia Fibis vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi);

In conseguenza di quanto sopra enucleato, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, li contesta ai tesserati/affiliato summenzionati, destinatari della presente, E LI DEFERISCE AVANTI IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FIBIS PER LE INCOLPAZIONI IN ATTI DESCRITTE.

SI CHIEDE FISSARSI UDIENZA DISCIPLINARE.

Si notifici alle parti.

Bologna, il 13/11/2017

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané